REGOLAMENTO (CEE) N. 743/87 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1987

che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1838/86 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3 e l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1303/83 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2397/86 [4], stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ; che le disposizioni di detto regolamento sono state più volte modificate ; che, a fini di chiarezza e di efficienza amministrativa, è opportuno raggruppare le norme in causa in un testo unico, apportandovi al tempo stesso alcune modifiche che appaiono necessarie alla luce dell'esperienza acquisita ;

considerando che le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata integrano e derogano al regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3913/86 [6] ;

considerando che, per facilitare l'adozione di misure adeguate in caso di perturbazione o di minaccia di perturbazione del mercato, è opportuno prevedere la possibilità di introdurre un termine determinato tra la domanda e il rilascio del titolo d'importazione ;

considerando che, per vari zuccheri addizionati, il periodo di validità dei titoli d'importazione, con o senza fissazione anticipata del prelievo, dev'essere stabilito tenendo conto degli usi commerciali internazionali ; che l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione e di fissazione anticipata dev'essere fissato a livelli che consentano il corretto funzionamento del regime ;

considerando che, onde garantire una migliore conoscenza delle correnti di scambio di taluni prodotti, occorre prevedere l'indicazione del paese d'origine nonché l'obbligo per l'operatore di importare dal paese indicato ; che, tenuto conto delle caratteristiche del commercio dei prodotti in causa, occorre rendere più flessibili le norme concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine ;

considerando che l'operatore è tenuto ad indicare nella domanda di titolo la sottovoce della tariffa doganale comune ; che, per alcuni prodotti delle sottovoci 20.06 B e 20.07 B. della tariffa doganale comune non sempre è possibile conoscere l'esatta sottovoce al momento della domanda di titolo, a causa delle notevoli variazioni del loro contenuto di zucchero naturale o delle fluttuazioni dei tassi di cambio ; che occorre pertanto prevedere una disposizione speciale per tali prodotti ;

considerando che nel certificato di fissazione anticipata il prodotto da esportare deve essere descritto facendo riferimento alla sottovoce della tariffa doganale comune a cui appartiene ; che, nella maggior parte dei casi, il criterio per classificare un prodotto in una determinata sottovoce è quello del suo contenuto di zucchero ; che, per tale motivo, la variazione del contenuto di zucchero di uno stesso prodotto può indurre un esportatore a presentare più domande di titolo, tenuto conto delle successive classificazioni del prodotto in causa ; che questa situazione può essere evitata autorizzando il rilascio di un solo titolo per i prodotti a contenuto di zucchero variabili ;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3183/80, non è richiesto alcun titolo per realizzare le operazioni i cui quantitativi avrebbero richiesto il rilascio di un titolo per il quale l'importo della cauzione è inferiore o uguale a 5 ECU ; che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80, non è richiesta alcuna cauzione per i titoli d'importazione, di esportazione o di fissazione anticipata se l'importo della cauzione stessa è inferiore o uguale a 5 ECU, o, in determinate circostanze, a 25 ECU ;

considerando che, data la molteplicità degli importi delle cauzioni, l'applicazione di tali norme ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli rende notevolmente variabili i quantitativi di prodotti interessati ;

considerando che, segnatamente a fini di semplificazione amministrativa, occorre specificare il quantitativo massimo dei prodotti in causa che può essere importato senza titolo ; che occorre inoltre specificare il quantitativo al di sotto del quale un titolo d'importazione o di fissazione anticipata può essere rilascitato senza cauzione ; che è necessario disporre che l'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3183/80 non è applicabile ;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

---

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1.
[3] GU n. L 138 del 27. 5. 1983, pag. 25.
[4] GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 15.
[5] GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
[6] GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 31.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 426/86.

TITOLO I

Titoli d'importazione

Articolo 2

1. I titoli d'importazione, con o senza fissazione anticipata del prelievo, sono validi per tre mesi a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80.

2. Per i prodotti per i quali risulta necessario seguire in modo particolare l'andamento delle importazioni per valutare il rischio di perturbazione o di minaccia di perturbazione del mercato, la Commissione può decidere che i titoli d'importazione, con o senza fissazione anticipata del prelievo, siano rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della presentazione della domanda.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione per i titoli d'importazione senza fissazione anticipata del prelievo è fissato per ciascun prodotto come indicato nella tabella che segue :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in ECU/100 kg netti
ex 07.02 B	Pomodori pelati, congelati ;	0,60
	Piselli, compresi i ceci, anche cotti, congelati	0,60
ex 07.03 E	Funghi presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	2,00
ex 07.04 B	Fiocchi di pomodoro	1,80
08.03 B	Fichi secchi	1,60
08.04 B	Uve secche	2,00
ex 08.10 A	Fragole o lamponi, anche cotti, congelati, senza aggiunta di zuccheri	2,00
ex 08.10 D	Ciliegie, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	2,00
ex 08.11 E	Fragole, lamponi o ciliegie, temporaneamente conservati	2,00
08.12 C	Prugne secche	1,20
ex 20.01 C	Funghi preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, anche con aggiunta di sale, spezie, mostarda o zucchero	2,00
20.02 A	Funghi preparati o conservati senza aceto o acido acetico	2,40
ex 20.02 C	Concentrati di pomodoro (1)	1,80
ex 20.02 C	Altri prodotti a base di pomodori	0,60
20.02 G	Piselli e fagiolini, preparati o conservati senza aceto o acido acetico	0,60
ex 20.03	Fragole, lamponi o ciliegie, congelati, con aggiunta di zuccheri	0,60
ex 20.05 C I b), C II e C III	Puree, paste, gelatine, marmellate di fragole o lamponi, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri	0,60
ex 20.06 B II a) 6), B II b) 6), B II c) 1 cc) e B II c) 2 aa)	Pere, preparate o conservate	0,60
20.06 B II ex a) 7), B II b) 7 aa) 11 e B II b) 7 bb) 11	Pesche, preparate o conservate	0,60
20.06 B II ex a) 7), B II b) 7 aa) 22), B II b) 7 bb) 22), B II c) 1 aa) e ex B II c) 2 bb)	Albicocche, preparate o conservate	0,60

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in ECU/100 kg netti
ex 20.06 B II a) 8, B II b) 8, B II c) 1 dd) e B II c) 2 bb)	Fragole, lamponi o ciliegie, preparati o conservati	0,60
ex 20.07 A III, B II a) 6 e B II b) 7	Succhi di ciliegie	0,60
20.07 B II a) 5 e B II b) 6	Succhi di pomodoro	0,60

(1) Prodotti aventi tenore, in peso, di materia secca non inferiore a 12 %.

2. L'importo della cauzione per i titoli d'importazione con fissazione anticipata del prelievo è fissato per ciascun prodotto come indicato nella tabella che segue :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in ECU/100 kg netti
ex 20.03 A	Fragole, lamponi o ciliegie, congelati, con aggiunta di zuccheri	1,30
ex 20.05 C I b)	Puree, paste, gelatine, marmellate di fragole o lamponi, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	2,40
ex 20.05 C II	Puree, paste, gelatine, marmellate di fragole o lamponi, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 %	0,90

Articolo 4

Se alcuni dei prodotti rientranti in una sottovoce della tariffa doganale comune sono soggetti al regime dei titoli d'importazione, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 7, la designazione dei prodotti soggetti al regime, e, nella casella 8, il numero della sottovoce della tariffa doganale comune preceduto da « ex ».

Il titolo è valido per i prodotti così designati.

Articolo 5

1. Per i prodotti elencati nella tabella che segue, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano nella casella 14 l'indicazione del paese d'origine :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 07.03 E	Funghi presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato
08.03 B	Fichi secchi
08.04 B	Uve secche
ex 08.10 A	Fragole o lamponi, anche cotti, congelati, senza aggiunta di zuccheri
ex 08.10 D	Ciliegie, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri
ex 08.11 E	Fragole, lamponi o ciliegie, temporaneamente conservati
ex 20.01 C	Funghi preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, anche con aggiunta di sale, spezie, mostarda o zucchero

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.02 A	Funghi, preparati o conservati senza aceto o acido acetico
20.02 G	Piselli e fagiolini, preparati o conservati senza aceto o acido acetico
ex 20.03	Fragole, lamponi o ciliegie, congelati, con aggiunta di zuccheri
ex 20.05 C I b), C II e C III	Puree, paste, gelatine, marmellate di fragole o lamponi, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri
ex 20.06 B II a) 8, B II b) 8, B II c) 1 dd) e B II c) 2 bb)	Fragole, lamponi o ciliegie, preparati o conservati
ex 20.07 A III, B II a) 6 e B II b) 7	Succhi di ciliegie

Il titolo obbliga ad importare dal paese in esso indicato.

2. Il titolare ha la possibilità di chiedere, un'unica volta, la modifica del paese d'origine. A tal fine, si applicano le norme seguenti :

a) la domanda di modifica del paese d'origine :

— dev'essere presentata all'organismo che ha rilasciato il titolo originario,

— dev'essere accompagnato dal titolo originario ed eventualmente dall'estratto o dagli estratti per esso rilasciati,

— è soggetta alle disposizioni dell'articolo 12, dell'articolo 13, paragrafo 1, e degli articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 3183/80 ;

b) l'organismo responsabile del rilascio conserva il titolo originario ed eventualmente l'estratto o gli estratti di cui sopra e procede al rilascio di un titolo sostitutivo ed eventualmente di uno o più estratti sostitutivi.

Tuttavia, qualora durante la fase di rilascio del titolo sostitutivo venga disposta una sospensione del rilascio dei titoli per il nuovo paese d'origine, la domanda di titolo sostitutivo è respinta e il titolo originario nonché eventualmente l'estratto o gli estratti del medesimo vengono restituiti al titolare ;

c) il titolo sostitutivo ed eventualmente l'estratto o gli estratti sostitutivi :

— sono rilasciati per un quantitativo di prodotti che, maggiorato della tolleranza, corrisponde al quantitativo disponibile indicato nel documento sostituito,

— recano nella casella 12 il numero del documento sostituiro,

— recano nella casella 14 l'indicazione del nuovo paese d'origine,

— recano nelle altre caselle le stesse indicazioni che figurano nel documento sostituito, in particolare la stessa data di scadenza.

Articolo 6

1. Per :

— i succhi di pomodori di cui alla sottovoce 20.07 B II della tariffa doganale comune,

e

— le pesche, le albicocche e le pere di cui alla sottovoce 20.06 B II della tariffa doganale comune,

l'interessato può indicare nella casella 8 della domanda di titolo d'importazione due sottovoci tariffarie, come in appresso illustrato :

ex 20.06 B II a) 6 aa) e ex 20.06 B II a) 6 bb), oppure
20.06 B II a) 7 aa) e 20.06 B II a) 7 bb), oppure
20.06 B II b) 6 aa) e 20.06 B II b) 6 bb), oppure
20.06 B II b) 7 aa) 11 e 20.06 B II b) 7 bb) 11, oppure
20.06 B II b) 7 aa) 22 e 20.06 B II b) 7 bb) 22, oppure
20.07 B II a) 5 aa) e 20.07 B II b) 6 aa), oppure
20.07 B II a) 5 bb) e 20.07 B II b) 6 bb).

Le due sottovoci indicate nella domanda sono riprodotte nel titolo d'importazione.

2. Se l'interessato si avvale del disposto del paragrafo 1 e gli importi delle cauzioni sono differenti per le due sottovoci tariffarie in oggetto, si prende in considerazione l'importo più alto.

3. Se, a causa dell'applicazione del paragrafo 1, un prodotto non soggetto all'applicazione di un prelievo all'importazione è importato sulla base di un titolo comportante fissazione anticipata del prelievo, si considera soddisfatto l'obbligo di importare con fissazione anticipata del prelievo.

Article 7

Per i prodotti elencati nella tabella che segue, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano nella casella 7, oltre alla designazione della merce in conformità della nomenclatura della tariffa doganale comune, la designazione indicata nella tabella che segue e il riferimento al relativo codice Nimexe :

N. della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
ex 07.02 B	07.02-20	Piselli, compresi i ceci, anche cotti, congelati
ex 07.03 E	ex 07.03-61	Funghi d'allevamento presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato
ex 07.03 E	ex 07.03-61	Funghi, diversi dai funghi d'allevamento, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato
08.04 B I	08.04-31	Uve dette « di Corinto »
	08.04-39	altre
08.04 B II	08.04-91	Uve dette « di Corinto »
	08.04-99	altre
		Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri :
ex 08.10 A	08.10-11	— Fragole
ex 08.10 A	08.10-15	— Lamponi
		— Ciliegie :
ex 08.10 D	ex 08.10-90	— — Ciliegie acide
ex 08.10 D	ex 08.10-90	— — altre
		Frutta temporaneamente conservate :
ex 08.11 E	08.11-95	— Fragole
ex 08.11 E	08.11-96	— Lamponi
		— Ciliegie :
ex 08.11 E	ex 08.11-91	— — Ciliegie acide
ex 08.11 E	ex 08.11-91	— — altre
ex 20.01 C	ex 20.01-30	Funghi coltivati, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, anche con aggiunta di sale, spezie, mostarda o zucchero
ex 20.01 C	ex 20.01-30	Funghi diversi dai funghi coltivati, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, anche con aggiunta di sale, spezie, mostarda o zucchero
		Pomodori :
		— aventi tenore, in peso, di materia secca inferiore a 12 % :
ex 20.02 C	20.02-31	— — pelati
ex 20.02 C	20.02-33	— — altri
ex 20.02 C	20.02-35	— aventi tenore, in peso, di materia secca uguale o superiore a 12 % e inferiore o uguale a 30 %
ex 20.02 C	20.02-37	— aventi tenore, in peso, di materia secca superiore a 30 %
ex 20.02 G	20.02-91	Piselli, preparati o conservati, senza aceto o acido acetico
ex 20.02 G	20.02-95	Fagiolini, preparati o conservati senza aceto o acido acetico
		Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri :
		— aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
ex 20.03 A	ex 20.03-00	— — Fragole
ex 20.03 A	ex 20.03-00	— — Lamponi
		— — Ciliegie :
ex 20.03 A	ex 20.03-00	— — — Ciliegie acide
ex 20.03 A	ex 20.03-00	— — — altre
		— altre
ex 20.03 B	ex 20.03-00	— — Fragole
ex 20.03 B	ex 20.03-00	— — Lamponi
		— — Ciliegie :
ex 20.03 B	ex 20.03-00	— — — Ciliegie acide
ex 20.03 B	ex 20.03-00	— — — altre
		Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri :
ex 20.05 C I b)	20.05-53	— Fragole
ex 20.05 C I b)	20.05-55	— Lamponi
ex 20.05 C II	ex 20.05-60	— Fragole
ex 20.05 C II	ex 20.05-60	— Lamponi
ex 20.05 C III	ex 20.05-90	— Fragole
ex 20.05 C III	ex 20.05-90	— Lamponi

N. della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
		Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole :
ex 20.06 B II a) 7	20.06-45	— Pesche
ex 20.06 B II a) 7	20.06-47	— Albicocche
		— Ciliegie :
ex 20.06 B II a) 8	20.06-50	— Ciliegie acide
ex 20.06 B II a) 8	20.06-51	— altre
ex 20.06 B II a) 8	ex 20.06-53	— Fragole
ex 20.06 B II a) 8	ex 20.06-53	— Lamponi
		— Ciliegie :
ex 20.06 B II b) 8	20.06-74	— Ciliegie acide
ex 20.06 B II b) 8	20.06-75	— altre
ex 20.06 B II b) 8	ex 20.06-80	— Fragole
ex 20.06 B II b) 8	ex 20.06-80	— Lamponi
		— Ciliegie :
ex 20.06 B II c) 1 dd)	20.06-89	— Ciliegie acide
ex 20.06 B II c) 1 dd)	20.06-90	— altre
ex 20.06 B II c) 1 dd)	ex 20.06-91	— Fragole
ex 20.06 B II c) 1 dd)	ex 20.06-91	— Lamponi
		— Ciliegie :
ex 20.06 B II c) 2 bb)	20.06-96	— Ciliegie acide
ex 20.06 B II c) 2 bb)	20.06-97	— altre
ex 20.06 B II c) 2 bb)	ex 20.06-99	— Fragole
ex 20.06 B II c) 2 bb)	ex 20.06-99	— Lamponi
ex 20.07 A III a)	ex 20.07-09	Succhi di ciliegie
ex 20.07 A III b) 1	ex 20.07-15	
b) 2	ex 20.07-15	
ex 20.07 B II a) 6 aa)	ex 20.07-60	
a) 6 bb)	ex 20.07-61	
ex 20.07 B II b) 7 aa)	ex 20.07-91	
b) 7 bb)	ex 20.07-92	
b) 7 cc)	ex 20.07-93	

Il titolo è valido soltanto per i prodotti così designati.

Articolo 8

Nei casi in cui l'importo della cauzione di cui all'articolo 3 è inferiore a 1 ECU/100 kg e in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3183/80, non è richiesto alcun titolo d'importazione per operazioni relative a quantitativi non superiori a 500 kg.

TITOLO II

Titoli di fissazione anticipata

Articolo 9

Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, i titoli di fissazione anticipata sono validi per cinque mesi a decorrere dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80.

Articolo 10

Se la fissazione anticipata è limitata ad alcuni soltanto dei prodotti rientranti in una sottovoce della tariffa doganale comune, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 7, la designazione dei prodotti per i quali è possibile la fissazione anticipata e, nella casella 8, il numero della sottovoce della tariffa doganale comune preceduto da « ex ».

Il titolo è valido soltanto per i prodotti così designati.

Articolo 11

Se i succhi di agrumi, esclusi quelli di pompelmo, della voce ex 20.07 della tariffa doganale comune sono importati in uno Stato membro nel quale sono soggetti a restrizioni quantitative, la validità del titolo di fissazione anticipata in detto Stato membro è subordinata alla presentazione di un documento nazionale che dimostri che l'importazione è stata autorizzata.

Articolo 12

Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, l'importo della cauzione per i titoli di fissazione anticipata è fissato, per ciascun prodotto, come indicato nella tabella che segue :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in ECU/100 kg netti
ex 13.03 B	Sostanze pectiche e pectinati	0,18
ex 20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie e mostarda, con aggiunta di zuccheri	0,18
ex 20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico, con aggiunta di zuccheri	0,18
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri	0,70
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)	1,80
ex 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, con aggiunta di zuccheri :	
	A. Puree e paste di marroni	1,80
	B. Marmellate di agrumi :	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	1,80
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %	0,30
	III. altre	0,30
	C. Altre :	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	1,80
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 %	0,30
	III. non nominate	0,30
ex 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, con aggiunta di zuccheri	0,30
ex 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, addizionati di zuccheri, diversi dai succhi di uve (compresi i mosti di uva) :	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	1,80
	2. altri	0,30

Articolo 13

Per i titoli relativi a prodotti della voce 20.07 della tariffa doganale comune, una tolleranza di 0,03 è ammessa per quanto riguarda la specificazione tariffaria relativa alla densità del prodotto.

La casella 20 a) del titolo in caso di importazione e la casella 18 a) in caso di fissazione anticipata della restituzione recano una delle diciture seguenti :

— Tolerancia en densidad de 0,03
— Tolerance for densitet på 0,03
— Toleranzdichte 0,03
— Ανοχή πυκνότητος 0,03
— Density tolerance of 0,03
— Tolérance densité de 0,03
— Tolleranza densità 0,03
— Dichtheidstolerantie 0,03
— Tolerância de densidade 0,03.

Articolo 14

1. In caso di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione :

a) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 12, l'indicazione del prodotto di base per il quale la restituzione è fissata in anticipo.

A tal fine, per « prodotto di base » si intende :

— lo zucchero, compresi lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e gli sciroppi di barbabietole e di canna,
— il glucosio sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerato,
— gli altri tipi di glucosio e gli sciroppi di glucosio,

ovvero

— l'isoglucosio ;

b) nella domanda di titolo e nel titolo stesso i prodotti da esportare possono essere descritti facendo riferimento alle quattro cifre della voce della tariffa doganale comune alla quale appartengono.

Il titolo è valido per tutti i prodotti che possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, appartenenti alla voce tariffaria in causa.

2. In deroga all'articolo 12, in caso di applicazione del paragrafo 1, lettera b), l'importo della cauzione è di 1,80 ECU/100 kg netti.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 15

In deroga al disposto dell'articolo 13, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3183/80, non è richiesta alcuna cauzione per i titoli d'importazione o di fissazione anticipata relativi a quantitativi non eccedenti i 1 000 kg.

Il disposto dell'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3183/80 non è applicabile.

TITOLO IV

Comunicazioni

Articolo 16

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre il giorno 9 di ogni mese, i seguenti dati relativi ai prodotti per i quali nel mese precedente sono stati rilasciati titoli d'importazione o di fissazione anticipata:

a) titoli d'importazione con o senza fissazione anticipata del prelievo:

— quantitativi e

— per i prodotti di cui all'articolo 5, paese d'origine,

distinti secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune o, per i prodotti di cui all'articolo 7, secondo la descrizione ivi indicata.

Per i prodotti di cui all'articolo 6, le informazioni sono comunicate per la prima delle sottovoci indicate nella casella 8;

b) titoli di fissazione anticipata per l'importazione, diversi da quelli di cui alla lettera a):

quantitativi ripartiti secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune;

c) titoli di fissazione anticipata per l'esportazione:

quantitativi ripartiti secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune.

2. Se nel corso di un mese non sono stati rilasciati titoli d'importazione o di fissazione anticipata, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione non oltre il giorno 9 del mese successivo.

3. Nei periodi di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, e in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano come segue alla Commissione i dati di cui al paragrafo 1, lettera a), relativi alle domande di titoli d'importazione:

— ogni mercoledì per le domande presentate il lunedì e il martedì

— ogni venerdì per le domande presentate il mercoledì e il giovedì

— ogni lunedì per le domande presentate il venerdì della settimana precedente.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 17

1. Il regolamento (CEE) n. 1303/83 è abrogato.

2. I richiami al regolamento (CEE) n. 1303/83 devono intendersi riferiti al presente regolamento.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente